



COMUNE DI PORTO TORRES

CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI

Area lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, transizione ecologica

BANDO PUBBLICO

**Bando pubblico per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione
Legge n. 431 del 09/12/1998, art. 11 – Anno 2026**

IL DIRIGENTE

Richiamato l'art. 11 della L. 9.12.1998 n. 431, che istituisce il *Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*, destinato all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico;

Richiamato il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione degli stessi agli aventi titolo. Nello specifico, il suddetto Decreto Ministeriale stabilisce che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuato dai Comuni tramite provvedimento ad evidenza pubblica;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 36/36 del 9 luglio 2025, avente ad oggetto “ *Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i Comuni. L.9 dicembre 1998 n. 431 art. 11*”.

Vista la Determinazione della Direzione Generale dei Lavori Pubblici n. 2222 Prot. n. 35034 del 21.07.2026, avente ad oggetto “*Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno*”.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 167/2026 del 12.08.2026 avente ad oggetto “*Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. L. 431/98, Art. 11 - Assegnazione contributi annualità 2026. Previsione che i contributi destinati al conduttore vengano in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della medesima morosità*”.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2297/2026 del 25.08.2026.

RENDE NOTO

Che a far data dalla pubblicazione del presente bando **e fino alle ore 24:00 del 08 OTTOBRE 2026** (termine fissato a pena di esclusione), i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/89.

Possono partecipare al bando i cittadini residenti nel territorio del Comune di Porto Torres, titolari di contratto di locazione di unità immobiliare regolarmente registrato, sita nel Comune di Porto Torres a titolo di abitazione principale o esclusiva, interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati.

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2026

ART. 1 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

I destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica ubicate nel territorio del Comune di Porto Torres e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della Legge Regionale n. 13/1989 (assegnatari di alloggi ERP a canone sociale).

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune di Porto Torres deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2026. In caso di interruzione della locazione, il contributo sarà rapportato al periodo di vigenza della stessa.

Sono esclusi dai contributi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89 che recita: *“Si considera adeguato l'alloggio la cui superficie utile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, sia non inferiore a: 30 mq per 1 persona, a 45 mq per 2 persone, 55 mq per 3 persone, 66 mq per 4 persone, 75 mq per 5 persone, 95 mq per 6 persone ed oltre”*.

La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Non sono inoltre ammessi:

- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- coloro che presenteranno richiesta oltre il termine di scadenza fissato dal presente bando;
- coloro che presenteranno domanda non completa in ogni sua parte e/o priva della firma del richiedente.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari deve essere presentata una sola domanda di contributo.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati. Non potranno essere ammesse domande relative al medesimo periodo in Comuni differenti.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, si considera *nucleo familiare* quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30.05.1989, così come risulta composto anagraficamente alla data della scadenza del Bando. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

ART. 3 - REQUISITI ECONOMICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali ex art. 1, comma 1, e art. 2, comma 3, del Decreto 7 giugno 1999, come integrati col Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13/07/2022:

Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ **15.908,10**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%, l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad €. **17.131,00** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%, l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul reddito. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo spettante, il canone da considerare è assunto nella misura complessivamente riferibile all'annualità considerata, al netto degli oneri accessori. In sede di determinazione del fabbisogno comunale da trasmettere alla Regione Sardegna, tale importo è determinato in via previsionale sulla base del contratto o dei contratti di locazione riferiti alla medesima annualità.

Prima della liquidazione del contributo ai beneficiari, il Comune procede alla verifica a consuntivo sulla base dei canoni effettivamente corrisposti e documentati nell'anno di riferimento, rideterminando, se necessario, l'importo spettante.

Il contributo si determina sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, come sopra individuato, il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario:

- 1) Per i concorrenti inseriti nella fascia A) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione **eccedente il 14%** dell'ISEE fino all'importo massimo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di € **3.098,74**;
- 2) Per i concorrenti inseriti nella fascia B) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione **eccedente il 24%** dell'ISEE fino all'importo massimo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di € **2.320,00**.

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile, in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori. Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE. Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$).

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

- ISEE del nucleo familiare = € 8.000,00;
- Canone annuo effettivo = € 4.000,00;
- Canone sopportabile = € 8.000,00 x 14% = € 1.120,00;
- Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile;

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2026

- Ammontare di contributo erogabile = € 4.000,00 - € 1.120,00 = € 2.880,00.

ART. 5 - CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni (ad esempio quota affitto dell'Assegno di Inclusione – A.d.I.), entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo e fatte salve eventuali disposizioni statali contrarie. Nella domanda deve essere indicato se si percepiscono (o si sono percepiti) altri contributi per il pagamento del canone di locazione e il relativo importo (**Mod. All. D**).

Il Comune è tenuto a considerare tali contributi o benefici in sede di liquidazione al beneficiario pertanto, prima della liquidazione agli aventi diritto, è tenuto ad acquisire la documentazione necessaria ai fini della rideterminazione del contributo erogabile. Ai fini della determinazione e della liquidazione del contributo, l'importo corrispondente ad altro beneficio sarà detratto dal contributo spettante ai sensi del presente bando.

Esempio di calcolo del contributo in caso di altri benefici percepiti per il pagamento del canone di locazione:

- Fabbisogno previsionale comunicato alla Regione = € 3.000,00;
- Contributo confermato a consuntivo, prima della ripartizione delle risorse regionali assegnate al Comune = € 3.000,00;
- Quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario, determinata secondo le modalità di riparto previste dal bando comunale dopo l'assegnazione delle risorse regionali = € 2.800,00;
- Altro beneficio percepito per il pagamento del canone di locazione = € 500,00;
- Contributo liquidabile al beneficiario € 2.800,00 - € 500,00 = € 2.300,00.

Se le risorse regionali assegnate al Comune sono inferiori al fabbisogno comunale, le richieste verranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma trasferita dalla Regione Sardegna.

Art. 5 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune erogherà i contributi a seguito del trasferimento da parte della Regione Sardegna del relativo finanziamento. La liquidazione dei contributi è subordinata alla presentazione di regolari ricevute di pagamento o bonifici, complete di tutti i dati, o qualsiasi altro strumento che consenta di ricondurre inequivocabilmente il pagamento al rapporto locatizio per cui si chiede il contributo per l'anno 2026. Il contributo sarà rapportato ai mesi effettivi di locazione documentati.

ART. 6 - TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (**Mod. All. A**) appositamente predisposto dal Comune di Porto Torres, che dovrà essere debitamente sottoscritto e dallo stesso dovranno risultare tutti i dati ed il possesso dei requisiti, le condizioni ed i documenti richiesti dal bando.

Il suddetto modulo, il presente bando e gli altri stampati potranno essere scaricati dal sito internet del Comune di Porto Torres: <https://www.comune.porto-torres.ss.it>.

L'istanza dovrà pervenire al Comune di Porto Torres **entro e non oltre le ore 24:00 del 8 OTTOBRE 2026 (termine perentorio)** secondo una delle seguenti modalità:

- consegnate a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Porto Torres - Piazza Umberto I, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00);
- trasmesse mediante posta elettronica certificata (**PEC**) al seguente indirizzo: comune@pec.comune.porto-torres.ss.it;
- trasmesse per posta, a mezzo Raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Comune di Porto Torres "Ufficio Casa" – Piazza Umberto I – 07046 Porto Torres. In tal caso farà fede la data del timbro postale.

Il Comune non si assume nessuna responsabilità in merito ad eventuali disguidi postali. In caso di spedizione per posta sul retro della busta, o nell'oggetto della **PEC**, contenente l'istanza di partecipazione, dovrà essere riportata la dicitura **"Domanda di partecipazione Bando Contributi affitti 2026"**.

ART. 7 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2026

Alla domanda redatta secondo il modello sopra indicato, **(Mod. All. A)**, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. copia documento di identità in corso di validità del richiedente;
2. copia codice fiscale del del richiedente;
3. copia integrale del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato;
4. ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registro 2026 (F.23), o copia della comunicazione del proprietario dell'alloggio in cui si attesta la sua scelta di optare per la "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011, qualora tale scelta non risulti già inserita nel contratto di locazione;
5. attestazione ISEE 2026 di cui al DPCM N. 159/2013;
6. per i percettori di Assegno di Inclusione (A.d.I.) o altro contributo pubblico a sostegno delle locazioni, dichiarazione attestante l'eventuale quota destinata all'affitto **(Mod. All. D)**;
7. per i soli cittadini extracomunitari: copia del titolo di soggiorno in corso di validità (es. *Permesso di soggiorno, Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, Carta di soggiorno per familiari di cittadini UE*);
8. accordo tra le parti, ove ricorra il caso di *morosità* **(Mod. All. F)**;
9. delega alla quietanza di pagamento (*qualora fosse diverso dal beneficiario*) **(Mod. All. E)**;
10. copia fotostatica del codice IBAN del Conto Corrente o delle Carte ricaricabili (*tipo Post Pay, Pay Pal e qualsiasi altro tipo di carte ricaricabile Bancario o Postale intestato al dichiarante*).

NON SONO AMMESSI CONTI CORRENTI POSTALI CON CODICI IBAN RELATIVI A LIBRETTI POSTALI

ART. 8 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

- 1) Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti pervenute, verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando, successivamente provvederà alla pubblicazione delle graduatorie (provvisoria e definitiva), con l'indicazione degli ammessi e degli esclusi. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 saranno collocati nella graduatoria articolata nelle due diverse fasce A) e B);
- 2) con determinazione dirigenziale, viene approvata la graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata all'albo on line del Comune di Porto Torres, e sul sito Internet istituzionale - <https://www.comune.porto-torres.ss.it/>;
- 3) la graduatoria provvisoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi sarà pubblicata in forma anonima, secondo la vigente normativa sulla privacy, con l'indicazione del numero di protocollo, pertanto sarà cura di ciascun richiedente conservare tale numero attribuito alla propria richiesta;
- 4) La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 5) Contro la graduatoria provvisoria gli interessati potranno presentare opposizione entro il termine di 7 (sette) giorni successivi alla pubblicazione e di seguito si procederà alla formulazione della graduatoria definitiva. In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria è considerata automaticamente definitiva;
- 6) In sede istruttoria, ai sensi della Legge 241/90 e succ. m.i., il Comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e/o la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee/incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispettivi, oltre che ordinare esibizione documentali;
- 7) Successivamente, con determinazione dirigenziale, viene approvata la graduatoria definitiva e l'elenco definitivo degli esclusi, pubblicata all'albo online del Comune di Porto Torres e sul sito istituzionale del Comune.

ART. 9 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono motivi di esclusione:

- domanda pervenuta oltre il termine di scadenza o con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- domanda non firmata dal richiedente il contributo;
- mancanza di copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- l'istanza priva della copia del contratto di locazione;
- l'istanza priva della copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o della dichiarazione del proprietario attestante la scelta circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 23/2011;
- mancanza di certificazione ISEE 2026;
- copie delle ricevute di pagamento del canone di locazione mensile.

ART. 10 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto, restando la liquidazione subordinata all'effettivo trasferimento e all'entità delle risorse regionali, pertanto in caso di risorse insufficienti, il contributo verrà erogato in misura proporzionale a tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A, B e in applicazione delle direttive RAS come da Delibera sopra citata.

Il contributo suddetto verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiore o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione, mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, il Comune ha previsto, ai sensi e nei modi indicati nel comma 3 dell'art. 11 della L. 431/1998, che i contributi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, **(Mod. All. F)**.

Nel caso di trasferimento in altro comune o in caso di interruzione della locazione, il contributo sarà erogato solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

I soggetti inseriti nella graduatoria definitiva delle domande ammesse, secondo la procedura delineata dall'art. 8, al fine dell'erogazione del contributo, devono presentare improrogabilmente **entro e non oltre le ORE 24:00 del 16 GENNAIO 2027** le **attestazioni di pagamento** dei canoni di locazione anno 2026 **(Mod. All. B)**, nelle seguenti modalità:

1) attestazione rilasciata dal proprietario dell'immobile relativa al pagamento del canone di locazione per l'anno 2026, con allegata copia di un valido documento di identità del proprietario **(Mod. All. C)**;

2) o in alternativa copia dei bonifici bancari effettuati in favore del proprietario attestanti il pagamento dei canoni di locazione anno 2026.

La mancata presentazione di detta documentazione entro la data stabilita comporta la non erogazione del contributo.

Il Comune effettuerà la liquidazione dei contributi dopo aver acquisito la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone al locatore.

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante in via ordinaria attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale.

ART. 11 - CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero gli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo viene assegnato solo dopo aver verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2026

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti per effetto del presente bando saranno trattati dal Comune di Porto Torres con le modalità di cui all'informativa allegata, A sensi del D.Lgs. n. 101/2018 di attuazione del Regolamento Europeo UE 679/2016, i dati personali raccolti saranno utilizzati con modalità informatiche e manuali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui al presente avviso pubblico, compresi i controlli, anche incrociati, previsti per legge.

ART. 13 - CONTROLLI E SANZIONI

E' fatta salva da parte dell'Amministrazione comunale la possibilità di controllo e veridicità dei dati riportati nella domanda. Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 della Legge 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal beneficio del contributo. L'Amministrazione Comunale si riserva il recupero delle somme ed ogni altra azione civile e penale conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D.Lgs. 109/98).

ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è la Sig.ra Angela Pirino.

ART. 15 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore, nello specifico alla Legge 9 Dicembre n. 481, art. 1, al D.M. LL.PP. 7 giugno 1999 e s.m.i. alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 36/36 del 9 luglio 2025 e relativo allegato, alla Determinazione della Direzione Generale dei Lavori Pubblici n. 2222 Prot. n. 35034 del 21.07.2026.

Il Dirigente
Ing. Massimo Ledda

Istr.Amm./Pirino